

Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza

Art. 1

1. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per proporre verso l'esterno l'immagine ed il ruolo istituzionale e delle iniziative dell'Ateneo e delle sue strutture, al fine di:

- favorire la nascita e/o lo sviluppo di iniziative didattiche, di ricerca o di servizi;
- per mantenere ed accrescere la presenza ed il prestigio istituzionale dell'Università in occasione di rapporti, eventi e manifestazioni ufficiali e nella sua vita di relazione con soggetti pubblici e privati e personalità particolarmente rappresentative del mondo culturale, scientifico, istituzionale ed economico ed in generale con Enti ed Istituzioni del mondo esterno, sia organizzati in proprio che da terzi;

2. Sono titolari dell'attività di rappresentanza nell'esercizio delle loro funzioni, il Rettore, il pro Rettore vicario, i Direttori dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, il Direttore Generale nonché le persone incaricate formalmente dagli Organi per la gestione di particolari e volta per volta determinate occasioni.

3. Deve quindi ritenersi assolutamente esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'Ente, tra i suoi Organi, ovvero tra esso ed i suoi dipendenti o altre persone fisiche o soggetti giuridici pubblici e/o privati istituzionalmente o saltuariamente operanti nel suo ambito, ivi compreso il corpo studentesco, specializzandi, dottorandi, assegnisti di ricerca, ecc., nonché eventi tesi a diffondere valutazioni e determinazioni correnti seppur istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2

1. Vanno ricomprese nella nozione di spesa di rappresentanza quelle spese che concorrono al perseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 senza mai essere sproporzionate allo scopo e che non rappresentino un mero atto di liberalità consistente in un depauperamento dell'ente erogatore al solo fine di arricchire un diverso soggetto.

2. In particolare rientrano fra le spese di rappresentanza:

- a) acquisti di medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici o similari, nonché prodotti tipici o caratteristici dell'economia tradizionale locale, utili a proporre e divulgare l'immagine dell'Università dell'Aquila anche in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo ai fini dell'attività di rappresentanza e fino ad € 500,00, da offrire in dono a personalità di spessore nel contesto accademico, sociale, culturale, produttivo, economico nazionale ed internazionale;
- b) spese per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto prevalentemente simbolico nei confronti di soggetti di particolare rilievo nel panorama culturale, scientifico, accademico, produttivo, economico nazionale ed internazionale, attraverso i quali l'Università può trarre utili esperienze e ritorni e fino ad € 500,00;
- c) omaggi floreali, corone di alloro, necrologi in occasione di onoranze funebri di personalità rappresentative del mondo esterno culturale, scientifico, accademico, produttivo, economico nazionale ed internazionale che abbiano nel corso della loro attività, interagito con l'Università in maniera rilevante e fino ad €150,00;
- d) spese minute derivanti da doveri di ospitalità (caffè, the, bibite, pasticcini, ecc.) in limiti congrui rispetto a numeri di partecipanti ed occasioni e fino ad €50,00;
- e) colazioni di lavoro, rinfreschi (da tenersi sia in esercizi pubblici, sia in locali dell'Università) nei confronti dei soggetti evidentemente rappresentativi e con i quali l'Università instaura o potenzia rapporti di collaborazioni di reciproco interesse anche in occasioni convegnistiche; la partecipazione è da ritenersi peraltro limitata alle sole personalità rappresentative specificatamente indicate e contenute in afferente dettagliato e motivato elenco e fino ad €750,00.

3. Per le spese di cui alle lettere a) e d) possono essere effettuati, in relazione alle effettive esigenze, anche acquisti preventivi e cumulativi. Per detti acquisti, se riferiti alla tipologia di cui alla lettera a), si dovrà tenere un registro di carico e scarico dei beni annotati in ordine cronologico, debitamente vidimati dal Direttore Amministrativo.

4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di rappresentanza di cui alla lettera a) non dovranno risultare unitariamente di importo superiore ad Euro 500,00; mentre gli acquisti preventivi cumulativi di cui alle lettere a) e d) non potranno eccedere per ciascuna operazione di acquisto la somma rispettivamente di € 2.000,00 ed € 200,00. Ai fini del rispetto dei limiti indicati è fatto divieto di frazionare le operazioni di acquisto ed in special modo per i beni di cui alla lettera a), si potrà procedere annualmente, anche in funzione della costituzione di un apposito magazzino, una volta definita la tipologia di bene da acquisire.

5. I limiti di spesa possono essere aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ed in ogni caso nel rispetto delle vigenti normative statali di riferimento.

6. Sono assimilate alle spese di rappresentanza:

- a) le spese sostenute dall'Amministrazione per necrologi in caso di morte del proprio personale universitario;
- b) medaglie o oggetti simbolici similari offerti al proprio personale in quiescenza, tenendo conto della notorietà della persona e del contributo arrecato alla vita ed al prestigio dell'Università;
- c) rinfreschi di valore contenuto offerti al personale o a studenti in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico;
- d) colazioni di lavoro offerte in particolari manifestazioni rappresentative, a soggetti esterni all'Università, diversi da quelli indicati nell'art. 1, con i quali l'amministrazione ha in animo di attivare programmi di lavoro o attività. In tal caso la partecipazione di personale dell'Ateneo deve essere limitata ai soggetti di cui al comma 2 dell'art 1 del presente regolamento o altro personale Responsabile di Strutture operative sia amministrative che didattiche e/o scientifiche, tutti opportunamente e motivatamente evidenziati in specifici elenchi sottoscritti;

7. Non costituiscono spese di rappresentanza:

- a) quelle costituenti mera liberalità (doni di nozze, sussidi, telegrammi, auguri, felicitazioni, sms, telefonate, ecc.)
- b) quelle dirette esclusivamente a soggetti appartenenti all'Università, a membri di comitati, Consigli, Senato Accademico, commissioni ed organismi di ogni genere, a soggetti che intrattengono rapporti di ogni tipo con l'Università (società, consulenti, lavoratori autonomi, consorzi, fondazioni, affidamenti, fornitori, ecc.).

Art. 3

1. Le spese di rappresentanza che hanno come riferimento e snodo amministrativo gli uffici della Governance di Ateneo, sono autorizzate disgiuntamente dal Rettore, dal Direttore Generale, dai Direttori di Dipartimento o dai Direttori dei Centri Interdipartimentali a cui compete la valutazione della natura, la sussistenza dei requisiti e la congruità dell'ammontare della spesa, l'aderenza al presente Regolamento. Il medesimo provvedimento autorizzativo viene controfirmato dal responsabile del centro gestionale sui cui fondi va imputata la spesa di rappresentanza, quale soggetto ordinatore. Il Collegio dei Revisori viene annualmente informato dagli Uffici competenti di Governance, a proposito della natura e dell'entità degli oneri in questione, questi ultimi deputati anche al controllo preventivo del rispetto delle normative vigenti in materia, riguardo all'ammontare degli stanziamenti ed il loro monitoraggio qualitativo.

2. Gli elementi che costituiscono le condizioni per l'assunzione delle spese di rappresentanza vengono presentati in forma dichiarativa e descrittiva da parte del soggetto ordinatore. Per acquisti preventivi e cumulativi di beni di cui alla lettera a) del precedente art. 2 le circostanze ed i motivi afferenti la spesa vanno indicati nel registro di carico e scarico previsto; all'atto della liquidazione dei relativi acquisti l'ordinatore della spesa annota gli estremi di carico nel citato registro, secondo apposito modello. La spesa inoltre deve trovare giustificazione con regolare documentazione nei termini previsti dall'ordinamento

contabile già in sede di richiesta di impegno di spesa che non può essere assunto in mancanza di copertura in bilancio.

3. Prima di procedere alla liquidazione della spesa gli ordinatori, insieme ai responsabili della struttura amministrativa di riferimento, dovranno verificare le circostanze ed i motivi che inducono a sostenere la spesa con la lista dei soggetti beneficiari e la presenza della documentazione in originale comprovante la spesa (fatture, ricevute fiscali, etc.).

4. Le spese di rappresentanza sono imputate nell'apposito articolo di bilancio dell'Amministrazione centrale o dei Dipartimenti nel limite dello stanziamento o del budget assegnato. Non possono essere sostenute spese né assunti impegni su esercizi successivi, né in carenza di stanziamento di bilancio corrente. Non si procederà a rimborsi di spese seppur documentate ritenute di "rappresentanza" anticipate per motivi di urgenza se non aderenti al presente Regolamento e se non originate da reali impossibilità a procedere a rigor della corrente norma. Parimenti non si procederà a rimborsi ove la spesa non sia coperta in bilancio.

5. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza di competenza dei Direttori di Dipartimento non può superare il 2,50% del totale delle risorse disponibili rappresentate da:

- i contributi di funzionamento assegnato dal Consiglio di Amministrazione;
- le risorse utilizzabili derivanti dal conto terzi (al netto quindi di costi, destinazioni vincolate, quote al personale);
- altre risorse non specificatamente vincolate e comprese nei rispettivi budgets.

Art. 4

1. Eventuali spese sostenute per fini di rappresentanza e non comprese nelle tipologie previste dall'art. 2, ovvero eccedenti i limiti unitari indicati nel medesimo articolo devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

1. Il presente Regolamento si applica per tutte le tipologie di risorse che transitano per il bilancio dell'Università ivi compresi quindi i fondi derivanti da accordi internazionali, con enti locali, enti ed organismi di ricerca nazionali ed esteri, altri soggetti pubblici e privati, fatte franche eventuali specifiche previsioni contenute in piani ed accordi finanziari.